



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
di concerto*

con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U. prot DVA - DEC - 2010 - 0000080 del 01/04/2010

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" prevede le norme di attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a norma dell'art. 29 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto



[Handwritten signatures]

2006, n. 248” ed in particolare l’art. 9 che prevede l’istituzione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 27 febbraio 2009, n.13 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2008, n.208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

CONSIDERATO che il d.lgs. 152/06 all’articolo 64 suddivide il territorio italiano in otto distretti idrografici, tra cui il Distretto idrografico delle Alpi orientali;

CONSIDERATO che il decreto legge 30 dicembre 2008, n.208, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n.13, ha incaricato le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero i Distretti idrografici ove già istituiti, di coordinare i contenuti e gli obiettivi dei Piani di gestione dei distretti idrografici in vista della loro adozione entro il 22 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la procedura di informazione e di consultazione pubblica delle attività di elaborazione del Piano di gestione del bacino idrografico delle Alpi orientali, oltre alla procedura di VAS, si avvale di quanto stabilito dall’articolo 14 della direttiva 2000/60/CE che dispone anche che, sin nelle fasi preliminari dell’elaborazione del piano, venga assicurata la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, attraverso la pubblicazione e la consultazione per le eventuali osservazioni del pubblico di una serie di elementi conoscitivi;

CONSIDERATO che il Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali, deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 4/2008, a VAS in sede statale;

VISTO l’art. 7 del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal d.lgs. 4/2008, che individua nel Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’Autorità competente all’emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

VISTA la nota prot. 776/Dir2006/60/CE del 15 aprile 2009, con la quale l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell’Autorità di bacino del fiume Adige ha trasmesso ai sensi



[Handwritten signature]

dell'art. 13 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., il rapporto preliminare del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali, avviando la fase di consultazione sullo stesso Rapporto preliminare;

VISTA la nota dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, prot. n. 1231/DIR2000/60/CE del 9 giugno 2009 con la quale si richiedeva l'integrazione nel Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante;

VISTA la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. DSA-2009-19739 del 23 luglio 2009, con la quale si dava il nulla osta all'inserimento della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante nel processo di pianificazione nell'ambito del distretto Alpi orientali;

PRESO ATTO che il Ministero degli affari esteri con nota a verbale n.061/4085 del 10 luglio 2009 ha notificato alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica di Slovenia e alla Confederazione Svizzera l'avvio della procedura di VAS chiedendo di esprimere il proprio interesse a partecipare alla procedura di consultazione transfrontaliera.

VISTE le osservazioni trasmesse dalla Confederazione svizzera e dalla Repubblica d'Austria, in esito alla suddetta Consultazione transfrontaliera;

CONSIDERATO che il Rapporto preliminare è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale e che tale fase di consultazione si è conclusa, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il 20 luglio 2009, così come concordato;

PRESO ATTO che in merito al Rapporto preliminare sono pervenute osservazioni da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Parere n.338 del 29 luglio 2009);

CONSIDERATO che in data 18 settembre 2009, con nota prot. 1937/Dir.2000/60, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige ha trasmesso ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 4/2008, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e la proposta del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali per gli



adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art. 14, comma 2 del sopracitato decreto;

VISTO che contestualmente all'invio di cui sopra, l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione e dell'Autorità di bacino del fiume Adige, in data 18 settembre 2009, ha pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 217 dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali;

CONSIDERATO che in data 17 novembre 2009 si è conclusa la fase di consultazione pubblica di giorni 60 della proposta di Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali e del Rapporto ambientale ;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni di cui si è dato conto nel parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- ANBI
- APER
- Arpa Veneto - sede di Venezia
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta"
- Autorità di Bacino Regionale del Friuli Venezia Giulia
- Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale (CIRF) Mestre
- Coldiretti Veneto Sede di Mestre
- Comitato Acqua Bene Comune Sede di Verona
- Comitato Bellunese Acqua Bene Comune
- Comitato per Altre Strade Dolomiti
- Comune Caerano San Marco
- Comune di Montebelluna
- Comune di Susegana
- Consorzio Bonifica Ledra Tagliamento (Udine)
- Consorzio Bonifica Pedemontano Brenta
- Consorzio Bonifica Pianura Veneta
- Direzione Generale Protezione Natura del MATTM
- Direzione generale qualità della vita del MATTM
- Enel S.p.A. - Divisione GEM - Area Energie Rinnovabili
- Enel S.p.A. - Divisione GEM - Area Energie Rinnovabili - Unità Business di Bergamo



R *mu*

- Enel S.p.A. - Divisione GEM - Area Energie Rinnovabili - Unità Business di Vittorio Veneto
- Enel S.p.A. - Divisione GEM Area Energie Rinnovabili - Unità Business di Bolzano
- Enel S.p.A. - Divisione Produzione
- Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Gruppo di Lavoro Problematiche Fiume Piave
- Hydro Dolomiti Enel
- ISPRA
- Legambiente - Sede Friuli Venezia Giulia
- Magistrato delle Acque, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Venezia
- Provincia Autonoma di Bolzano
- Provincia Autonoma di Trento
- Provincia Belluno - Assessorato Risorse Idriche
- Provincia di Rovigo
- Regione Veneto - Direzione Tutela Ambiente e ARPAV
- Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra
- Ufficio di Piano, Magistrato delle Acque, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Venezia
- WWF Italia
- WWF Verona Sud Ovest - Villafranca di Verona;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. DG/PBAAC/34.19.04/13455/2009 del 10 dicembre 2009, che fa parte integrante del presente atto;

VISTO il parere n. 424 del 11 febbraio 2010 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che fa parte integrante del presente atto, predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 152/2006 così come modificato dal d.lgs. 4/2008, alla formulazione del parere motivato relativo Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali

ESPRIME



Handwritten initials and signature.

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di gestione del distretto idrografico delle Alpi orientali con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni contenute nel parere n.424 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell' impatto ambientale VIA-VAS

1) (Quadro conoscitivo ambientale):

- l'analisi qualitativa del contesto ambientale, riportata negli allegati al Rapporto ambientale, deve essere riportata anche attraverso una descrizione e rappresentazione a scala distrettuale delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali, degli usi delle risorse idriche e del suolo, delle caratteristiche demografiche e socio-economiche, delle principali condizioni di criticità legate a tali elementi e degli obiettivi di mitigazione di tali criticità che, attraverso le misure del Piano di gestione, si intende perseguire;
- deve essere approfondita a livello di distretto (tale approfondimento è stato effettuato per alcune delle sotto-unità territoriali) la caratterizzazione d'insieme dei corpi idrici sotterranei in riferimento ai limiti di bacino idrogeologico e non di bacino idrografico;
- le analisi ambientali condotte devono essere supportate da cartografie dei recettori ambientali ed elementi territoriali significativi, anche diversi da quelli richiesti dalla direttiva 2000/60/CE, ai fini di una loro localizzazione nel territorio interessato dagli effetti dell'attuazione delle misure del Piano di gestione. Cartografie utili a tale scopo sono:
 - inquadramento territoriale per la caratterizzazione della distribuzione degli insediamenti civili, industriali, infrastrutturali e concernenti l'uso del suolo;
 - il sistema delle tutele e dei vincoli normativi, anche diversi da quelli richiesti dalla direttiva 2000/60/CE, quali ad esempio siti contaminati di interesse nazionale e regionale (anagrafi



[Handwritten signature]

regionali), aree a rischio idrogeologico, siti dedicati alle attività estrattive, siti per lo smaltimento/gestione dei rifiuti, aree a pericolosità sismica, zone Ramsar, vincoli paesistici (compresi siti UNESCO), carte di vulnerabilità degli acquiferi;

2) (Rapporti con piani/programmi pertinenti):

Il quadro degli strumenti pianificatori correlabili al Piano di gestione deve includere anche:

- i Piani forestali - in virtù della stretta correlazione tra superfici stabilizzate dalla vegetazione arborea e rischio alluvionale – con particolare riguardo ai comparti a forte acclività media;
- i Piani di gestione approvati o in via di approvazione delle Aree protette e parchi naturali del distretto;
- il coordinamento con il Piano di gestione del distretto idrografico del po, adiacente al Distretto idrografico delle Alpi orientali;
- i Piani energetici delle regioni comprese nel Distretto.

3) (Obiettivi del Piano di Gestione):

Gli obiettivi generali e sotto-obiettivi del Piano di gestione necessitano di una articolazione in termini di obiettivi specifici e misurabili. In particolare si ritiene che:

- gli obiettivi specifici del Piano di gestione, da conseguirsi in seguito all'applicazione delle misure di base e di quelle supplementari, devono essere chiariti in relazione alle problematiche individuate in ciascun bacino/sub unità idrografica del Distretto.
- deve essere chiarito quali siano i motivi che non consentono di conseguire gli obiettivi specifici qualitativi/quantitativi per le acque superficiali (corpi idrici naturali/artificiali/fortemente modificati) nel 2015;
- deve essere chiarito quali siano gli obiettivi specifici per le acque sotterranee, per le acque marino-costiere e per le aree protette, le criticità, e il rischio di non raggiungimento degli obiettivi nel 2015 - o data successiva- ed i motivi del rischio di non conseguimento degli obiettivi stessi (e.g. aspetti qualitativi/quantitativi/mancanza



Handwritten signature or initials.

dati); in particolare si rileva l'assenza di informazioni/dati (per diversi bacini) sugli elementi quantitativi e qualitativi delle acque sotterranee;

- l'insieme degli obiettivi ambientali del Piano di gestione deve essere riportato anche in una tabella riassuntiva relativa al numero e alla percentuale dei corpi idrici che raggiungeranno lo stato buono entro il 2015 o successivamente al 2021 o al 2027;
- inoltre si ritiene necessario integrare tra gli obiettivi del Piano di gestione, aspetti inerenti la riduzione del rischio idraulico/idrogeologico, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-culturale, lo stato chimico-fisico dei suoli, la copertura vegetale del suolo, la salute umana, l'energia;

4) (Stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza il Piano):

- si deve provvedere al completamento del quadro conoscitivo del distretto attraverso l'integrazione del Piano di gestione e del Rapporto ambientale con dati acquisiti ma che non sono stati resi disponibili;
- si deve avviare un percorso di revisione della classificazione dei corpi idrici del Distretto sulla base delle osservazioni pervenute anche al fine di garantire l'omogeneità dei criteri di classificazione su tutto il Distretto.

5) (Problemi ambientali esistenti, con particolare riguardo alle aree di interesse ambientale, culturale, paesaggistico):

- l'analisi sui problemi ambientali del Distretto, pertinenti al Piano di gestione, deve essere approfondita per le aree protette ivi inclusi i siti della rete Natura 2000 e per la presenza di altre aree fondamentali per il mantenimento della ricchezza biologica, per la qualità ecologica dei corsi d'acqua intesi come ecosistemi, per il degrado e consumo di suolo, per gli aspetti fitoclimatici, per gli aspetti paesaggistici e per le aree di particolare importanza storico-culturale ed agricola compresi i "Territori con produzione agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228";



Handwritten initials or signature.

- deve essere approfondita una descrizione delle criticità - ad esempio i problemi di bilancio idrico e i conflitti negli usi nei bacini del Piave, del Brenta, dell'Adige e del Tagliamento, i problemi di inquinamento dei sedimenti nel bacino dei tributari della Laguna di Grado e Marano - al fine di motivare e definire le priorità per le misure supplementari anche sulla base di valutazioni di natura economica;
- l'analisi della coerenza interna deve essere finalizzata alla verifica di sinergie ed eventuali conflitti interni tra misure e obiettivi del Piano di gestione;
- deve essere chiarito quali siano i motivi per cui si ritiene che alcuni piani territoriali e di settore presentino elementi di conflitto con il Piano di Gestione e con i suoi obiettivi.

6) (Rapporto del Piano con gli obiettivi ambientali internazionali e comunitari):

- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica- disciplinati dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, dalla L. 244/2007 nonché dai Piani energetici regionali;
- deve essere valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali (Libro Bianco della Commissione Europea su “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo” COM (2009) 147);
- deve essere condotta:
 - una valutazione di eventuali elementi di criticità nei confronti dei cambiamenti climatici, in relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrografico;
 - la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o descrizione delle azioni già programmate, anche indipendentemente dai cambiamenti climatici, che possano comunque contrastarne gli effetti.

7) (Impatti significativi sull’ambiente del Piano di gestione):



- deve essere: chiarito il criterio di scelta di ogni singola misura significativa per bacino; evidenziate le problematiche che hanno condotto alla selezione di dette misure; ed esplicitati gli effetti attesi. In tale ambito debba essere approfondita l'analisi economica e stimati i costi delle misure;
- deve essere chiarito per quale motivo si ritenga sufficiente limitare le misure supplementari sugli aspetti qualitativi della risorsa ai bacini transfrontalieri, al bacino del Brenta-Bacchiglione e alla salinizzazione delle falde costiere;
- devono essere prese in considerazione anche negli altri bacini, oltre a quello dell'Adige, misure complementari finalizzate a conseguire il recupero della biodiversità e delle funzionalità del sistema fluviale mantenendo, ripristinando ed ampliando le aree naturali di esondazione e di divagazione dei corsi d'acqua ed alla riqualificazione/rinaturazione degli ecosistemi spondali;
- devono essere forniti approfondimenti circa le ragioni che hanno condotto alla valutazione di diverse interazioni negative per alcune misure supplementari previste nel Piano (misure 4s, 6s, 7s, 8s, 11s), al fine di supportare la definizione di eventuali misure mitigative;
- deve essere motivata l'assenza di misure supplementari per la Laguna di Venezia.

8) (Misure compensative e mitigative):

- Le misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, devono prevedere in primo luogo:
 - la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di Deflusso Minimo vitale -DMV- (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto;
 - l'avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico;
 - il controllo, nell'ambito del sistema di monitoraggio, dei prelievi e dei rilasci (ove assenti o carenti) sulle acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;



[Handwritten signature]

- accordi circa gli usi plurimi degli invasi con la definizione delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione delle piene. Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue;
- la considerazione dei Piani energetici regionali per quanto attiene agli usi idroelettrici;
- in accordo con i Piani energetici regionali, devono essere attivati studi per l'individuazione di siti idonei alla realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi d'acqua al fine della produzione idroenergetica, provvedendo, ove necessario, all'installazione di idonei manufatti per la risalita della fauna ittica;
- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei soggetti attuatori;
- la sensibilizzazione al risparmio idrico domestico derivante dall'applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come patrimonio comune da salvaguardare.

9) (Scelta delle alternative):

- devono essere considerate anche misure alternative rispetto alle misure proposte per i sistemi di depurazione e per ridurre le esigenze idriche delle colture agricole;
- devono essere chiariti i criteri da cui derivano le misure proposte per i bacini dell'Adige e del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, e se si tratti di misure alternative o complementari/integrative (tese al miglioramento del Piano di Gestione); nel caso si tratti di misure alternative, sarebbe opportuno indicare a quale misura del Piano di Gestione si contrappongono e le motivazioni che portano alla scelta di una misura piuttosto che un'altra.

10) (Sistema di Monitoraggio):

- il sistema di indicatori proposto deve essere integrato con "indicatori di risposta e di risultato" dell'attuazione del Piano di



R
K

- gestione, che siano in grado di monitorare lo stato di realizzazione e l'efficacia/risultato delle misure di base e supplementari adottate;
- il sistema di monitoraggio deve includere indicatori in grado di rappresentare la sostenibilità della gestione dell'ambiente nel Distretto in seguito all'applicazione delle misure di base e supplementari previste dal Piano di gestione;
 - il sistema di monitoraggio deve includere indicatori in grado di misurare tendenze evolutive di variabili endogene ed esogene al Piano di gestione che incidono sul futuro stato ambientale del Distretto, quali: andamenti demografici e meteo-climatici (che potrebbero incidere ad esempio sul fabbisogno idrico nel settore civile e agricolo e sull'assetto idrogeologico), andamenti dei livelli piezometrici delle falde e delle portate dei fiumi;
 - devono essere approfonditi i seguenti aspetti:
 - le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori;
 - ruoli, responsabilità, e funzioni per i soggetti coinvolti nel monitoraggio.
 - per quanto di competenza dell'Autorità procedente, ed ove già non predisposto nel Piano di gestione, la rete di monitoraggio delle risorse idriche del Distretto:
 - deve essere adeguata ai requisiti della direttiva 2000/60/CE (e dei d.m. 56/2009 e d.lgs. 30/2009) e devono essere di conseguenza adeguati lo stato dei corpi idrici e gli obiettivi di qualità;
 - deve essere previsto il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (questi ultimi anche ai fini dei controlli sui rilasci del DMV e dei conseguenti effetti ecologici) su tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del Distretto;
 - si deve tener conto ed integrare gli obiettivi e le eventuali azioni programmate nella normativa nazionale e regionale per il monitoraggio di cui alla Direttiva "Habitat", finalizzato al mantenimento dello stato favorevole di habitat e specie nei siti Natura 2000;



- deve essere prevista la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio da utilizzare per il ri-orientamento come occasione per l'elaborazione delle revisioni del Piano di Gestione prevista dall'art. 13 comma 7 della direttiva 2000/60, alle soglie temporali del 2015, 2021, 2027.

11) (Impatti transfrontalieri):

- Il Piano di gestione deve prevedere, nell'ambito anche della consultazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia, l'approfondimento della problematica dell'inquinamento da mercurio – dilavato dal fiume Isonzo dai residui di attività estrattive in territorio sloveno - dei bacini del Levante e della Laguna di Grado e Marano, con riferimento anche alla Direttiva 2006/21/CE, sulla gestione dei Rifiuti di attività estrattive, recepita con D.lgs.117/2008 (art. 16, "Effetti transfrontalieri").

12) (Valutazione di Incidenza):

Il Piano deve essere approfondito con:

- informazioni relative ai principali tipi di habitat e specie di interesse comunitario presenti nel Distretto, con particolare riguardo a quelli direttamente dipendenti da ambienti acquatici;
- la verifica dell'esistenza e dei contenuti di eventuali Piani di gestione dei Siti Natura 2000 e la valutazione della coerenza di eventuali misure del Piano di gestione con tali Piani;
- la descrizione degli impatti che il Piano può avere sul sistema della Rete Natura 2000 e, più in generale, delle aree protette. In questo ambito possono essere considerate anche eventuali opere infrastrutturali, non esplicitamente considerate nel Piano di gestione, quali infrastrutture per la depurazione o ampliamento di quelle esistenti, opere sui sistemi di collettamento delle acque reflue urbane, sulle reti idriche di adduzione e distribuzione a servizio dei diversi comparti;
- le indicazioni specifiche prodotte dal MATTM- Direzione protezione della natura, così come riportate nel parere n.424 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, che fa parte integrante del presente atto.



Inoltre l'Autorità procedente deve tenere conto delle seguenti prescrizioni di carattere generale, valide per tutti i Piano di gestione, ove non fossero già state trattate:

13) Integrazione all'interno del Piano di gestione di misure volte alla razionalizzazione e programmazione degli utilizzi idrici, alla revisione delle concessioni, alla regolamentazione dei prelievi e al risparmio idrico, che prevedano in primo luogo:

- l'avvio del censimento di tutte le utenze sulle risorse idriche sotterranee e superficiali, pubbliche e private, ivi compresi i pozzi per uso domestico;
- il monitoraggio dei prelievi e dei rilasci (ove assente o carente) sulle acque superficiali e delle portate emunte dai pozzi;
- la definizione dei bilanci idrici/idrogeologici e dei valori di DMV (ove non ancora definiti) per tutti i bacini del Distretto; il DMV deve essere valutato con specifico riferimento al corpo idrico e all'ecosistema interessato;
- il monitoraggio del rilascio del DMV e degli effetti ecologici di tale rilascio;
- piani di gestione o accordi circa gli usi plurimi degli invasi (usi idroelettrici, irrigui, turistici, prevenzione del rischio idraulico) con la definizione delle priorità – prima tra tutte quella della laminazione delle piene per la prevenzione del rischio idraulico; i piani devono includere anche programmi di manutenzione periodica degli invasi (interrimento). Accordi circa gli usi plurimi devono essere previsti anche per le derivazioni irrigue.
- la considerazione del Piano energetico regionale per quanto attiene agli usi idroelettrici;
- la stima dei costi, delle priorità, delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei soggetti attuatori .

14) Sensibilizzazione, all'interno del quadro generale delle misure del Piano di gestione, al risparmio idrico attraverso l'applicazione di metodi e tecniche da parte delle comunità per la tutela della risorsa come patrimonio da salvaguardare, quali:



Handwritten initials or signatures, possibly "R" and "K", located below the stamp.

- attivazione di tecniche e metodi di stoccaggio e trattamento attraverso sistemi naturali di depurazione e filtraggio delle acque di seconda pioggia per usi domestici, irrigui, ecc.
 - attivazione di misure legate a una gestione integrata del ciclo dell'acqua che comprenda captazione, biofitodepurazione, rinaturazione e rigenerazione, quali strumenti per la sostenibilità all'interno delle politiche territoriali.
 - attivazione di azioni volte all'ammodernamento delle aziende agricole, facendo riferimento alla realizzazione di impianti irrigui finalizzati al risparmio idrico, di interventi di razionalizzazione dei consumi idrici, di accumulo delle risorse e impianti connessi (ricerche idriche, vasconi, microirrigazione,...), di impianti tecnologici per il riutilizzo dei reflui, di realizzazione o adeguamento di fabbricati o impianti per la gestione delle deiezioni animali e dei reflui zootecnici.
- 15) Integrazione delle misure del Piano di gestione con quelle dei Piani di Sviluppo Rurale regionali.
- 16) Attivazione di misure che prevedano la definizione di azioni per la realizzazione di interventi di riassetto idrogeologico con tecniche di ingegneria naturalistica, tenendo conto del mantenimento delle condizioni di naturalità dei fiumi, facendo ricorso a specie autoctone per la vegetazione ripariale e retroripariale.
- 17) Integrazione all'interno del Piano di Gestione di misure volte all'individuazione delle aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e desertificazione, in conformità all'art. 93, comma 2 del D.lgs.152/06, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999 e secondo i documenti: "Linee guida del Piano di azione nazionale per la lotta alla desertificazione" del 22 luglio 1999 e "Linee guida per l'individuazione delle aree soggette a fenomeni di siccità" redatto da APAT dell'ottobre 2006.
- 18) Relativamente al punto e) dell'All.VI (D.lgs.152/06 e s.m.i., Parte I) "obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il



R

M

modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”,

- sia valutata la coerenza degli obiettivi di Piano con gli obiettivi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – che comprendono quella idroelettrica- disciplinati dalle Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e dalla L. 244/2007;
- sia valutata la coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi internazionali (Libro Bianco della Commissione Europea su “L’adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d’azione europeo” COM (2009) 147);
- sia condotta una valutazione delle tendenze in corso, basata sull’analisi di serie temporali di stazioni di misura che ben rappresentino l’andamento climatico alla scala locale;
- sia condotta una analisi delle previsioni climatiche sull’area di interesse in base alle tendenze in corso ed una analisi degli impatti effettivi e previsti sulla componente idrica che metta in evidenza eventuali elementi di criticità, in relazione alle vulnerabilità specifiche del bacino idrografico;
- sia condotta la definizione di azioni o strategie di adattamento per fronteggiare le criticità o descrizione delle azioni già programmate, anche indipendentemente dai cambiamenti climatici;
- sia condotta la definizione delle attività di monitoraggio e dei sistemi informativi, in essere e/o programmati, a supporto del piano di gestione del distretto idrografico, che contribuiscono/contribuiranno a produrre gli elementi di conoscenza della evoluzione del clima e dei suoi impatti alla scala del distretto.

19) In accordo con i Piani Energetici Regionali, siano attivati studi per l’individuazione di siti idonei per la realizzazione di impianti mini e micro-idroelettrici sfruttando i salti degli acquedotti e i salti idrici esistenti sui corsi d’acqua al fine della produzione idroenergetica, solo laddove non vengano create interferenze alla risalita della fauna ittica provvedendo all’installazione di idonei manufatti.

20) Il Piano di Gestione, ai fini dell’aggiornamento della classificazione dei corpi idrici del Distretto e della definizione degli obiettivi, deve includere:



- la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici superficiali sulla base delle indicazioni della Direttiva 2000/60 recepite nel DM 56/2009;
 - la messa a punto delle reti e dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei sulla base delle indicazioni della Direttiva 2006/118/CE recepite nel D.lgs.30/2009;
 - la valutazione dello stato di qualità per i corpi idrici suddetti e degli obiettivi, ai sensi delle norme sopra citate.
- 21) Pubblicazione annuale del monitoraggio sull'efficacia delle misure in atto a partire dall'adozione/approvazione del Piano di Gestione.

Prescrizioni contenute nel parere Prot. DG/PBAAC/34.19.04/13455/2009 del 10 dicembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali

- 22) Il Piano di gestione deve essere integrato nella parte riguardante lo studio del territorio recependo quanto espresso in premessa al parere del Ministero per i beni e le attività culturali, in merito all'interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei beni culturali e paesaggistici, prevedendo una ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di salvaguardia vigenti nell'ambito territoriale delle regioni e delle Province autonome interessate;
- 23) Nell'individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve essere considerata l'interferenza con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la tutela, in particolare per quanto riguarda:
- le opere che in vari modi e misura portano a modificare l'assetto idrico dei terreni valutando il rischio potenziale di fenomeni indotti turbativi dell'immagine panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare le caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti nonché lo stato di umidità di terreni in cui sussistono le fondamenta di beni monumentali o le presenze archeologiche,



R *M*

mutando le condizioni di umidità e microclima che hanno garantito la loro conservazione.

- le opere, quali manufatti utili per la depurazione, l'irregimentazione o il controllo delle acque, che potrebbero rivelarsi quali elementi intrusivi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva (ciò che la L. 189/93 definiva 'decoro') di manufatti tutelati
- gli impianti che, per forma e dimensione, potrebbe risultare troppo invasivi nel paesaggio, tenendo in debito conto, già nelle scelte localizzative, le valenze paesaggistiche dei siti e prevedendo nelle fasi progettuali e attuative del piano, sia la minimizzazione dell'impatto prodotto con le preesistenze caratterizzanti i luoghi, sia una adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti, compensativa dell'effetto di intrusività che potrebbe derivare dalla loro presenza nel territorio;
- le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque la cui realizzazione potrebbe interferire con la tutela archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo e di sterro del terreno;
- le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, che potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto di appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel paesaggio attraverso un disegno del territorio attento agli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso nonché interventi di ricucitura con i sistemi rurali, la rete ecologica ed i siti di pregio naturalistico
- le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da fenomeni di impermealizzazione del suolo per inadeguate o spontanee antropizzazioni, nonché per impropri interventi di difesa spondale, prevedendo, per quanto possibile, progetti di recupero, restauro e valorizzazione paesaggistica in cui le nuove realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate alla creazione e riproposizione di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.



R *mu*

- 24) Le misure trasversali previste dal piano devono tener conto degli strumenti di tutela del paesaggio vigenti nell'ottica di trovare modalità di condivise misure di gestione dei suoli e prevedendo azioni sinergiche con gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di settore), pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con appositi accordi finalizzati a considerare i beni culturali e paesaggistici elementi trainanti verso possibili scenari positivi per l'ottimizzazione della qualità in termini di sostenibilità delle scelte operate.
- 25) Il Piano di monitoraggio, ai fini della VAS, deve prevedere una implementazione degli indicatori di misure previste per la tutela della risorsa acqua, affinché le fasi attuative del Piano siano compatibili con la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali ampiamente diffuse nel territorio e con il paesaggio, si deve pertanto:
- effettuare una ricognizione dei beni costituenti il patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici)
 - identificare la categoria di ogni bene, così come individuata dal Codice dei beni culturali e paesaggistici
 - indicare, per i beni paesaggistici, le norme di gestione previste dagli strumenti di pianificazione paesaggistica
 - identificare il livello di interferenza dei beni individuati con il sistema delle acque e per alcuni ambiti; il ruolo della presenza delle acque nella trasformazione dei luoghi in relazione all'evoluzione economica e storico-culturale delle popolazioni, già dai tempi più antichi, e di cui il paesaggio è a tutt'oggi testimonianza, sia per quanto riguarda la componente vegetazionale, sia per i manufatti architettonici ed archeologici presenti nel territorio;
 - indicare se allo stato attuale l'interferenza di cui sopra risulta essere positiva anche ai fini di una loro possibile valorizzazione o se sono riscontrabili situazioni di criticità dovute all'alterazione o degrado dei corpi idrici superficiali o sotterranei;
 - indicare i possibili effetti positivi/negativi indotti sui beni tutelati dalle azioni e misure programmate dal piano, al fine di poter prevedere modifiche delle metodologie adottate, nel recepimento,



anche, dei contenuti della Convenzione Europea del Paesaggio in merito alla sostenibilità degli interventi nel paesaggio.

- 26) Quanto sopra espresso deve essere recepito nella definizione degli indicatori specifici, nelle forme più idonee e compatibili con gli altri indicatori previsti dal Piano per altre competenze diverse da quelle del Ministero per i beni e le attività culturali.
- 27) Il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal Piano, per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, si ritiene altresì opportuno che avvenga anche nell'attuazione delle azioni volte a sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della sua percezione paesaggistica, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni per creare o accrescere la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere e a garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio.
- 28) Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve verificarsi con specifico elaborato progettuale il recepimento di tutte le osservazioni e prescrizioni del presente parere
- 29) Devono essere adottate le conseguenti misure atte a soddisfare tutte le rilevate carenze del piano e a dare riscontro alle indicazioni relative alle modalità di attuazione del piano medesimo.
- 30) Nelle successive fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi devono essere preventivamente coinvolte le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze di settore del Ministero per i beni e le attività culturali.
- 31) Prima delle suddette fasi di programmazione, di progettazione ed attuazione dei singoli interventi deve essere redatto uno specifico piano di monitoraggio, relativo all'intero piano di gestione, basato sullo studio di specifici indicatori di sostenibilità, comprensivi degli indicatori riferiti al paesaggio ed ai beni culturali. Il suddetto piano di monitoraggio, per quanto attiene alle specifiche competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, deve essere condiviso con le Direzioni Regionali e le Soprintendenze di settore.
- 32) L'integrazione nel piano in esame delle suddette prescrizioni deve essere oggetto di specifico capitolo della "dichiarazione di sintesi" prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera b) del D.lgs.152/2006 s.m.i., come anche



delle "misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18" del medesimo decreto legislativo.

L'Autorità Procedente deve dare seguito al quadro prescrittivo di questo Parere Motivato attraverso la revisione e integrazione del quadro conoscitivo ambientale entro un anno dall'approvazione e adozione del Piano di gestione. Tale processo avverrà in collaborazione con l'Autorità competente, che ne prenderà visione e ne verificherà contenuti e risultati. Le revisioni e le integrazioni verranno pubblicate sul sito web dell'Autorità di bacino distrettuale man mano che verranno ultimate e saranno parte integrante del Piano di gestione.

Si raccomanda che in occasione della pubblicazione della dichiarazione di sintesi ex art. 17 del D.lgs.152/06 e s.m.i. si provveda ad indicare dettagliatamente in che modo le prescrizioni sopra riportate sono state integrate nel Piano.

Le informazioni sulla decisione finale devono essere rese pubbliche in conformità all'articolo 17 del D.lgs.n.152/2006 così come modificato dal D.lgs. n.4/2008.

Il presente parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il presente parere motivato sarà altresì notificato, tramite il Ministero degli affari esteri, agli altri Stati esteri che hanno partecipato alle consultazioni,

Roma lì

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
(Sen. Sandro Bondi)



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
(On. Stefania Prestigiacomo)

